

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/26/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2007

che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽²⁾, individua alcune categorie di sostanze e per ciascuna di esse indica le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare.
- (2) Al momento dell'adozione della direttiva 2001/15/CE alcune sostanze chimiche aggiunte a scopi nutrizionali specifici a determinati prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, commercializzate in alcuni Stati membri, non hanno potuto essere incluse nell'allegato di tale direttiva in quanto non erano state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.
- (3) In attesa che la valutazione di tali sostanze venga completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la direttiva 2004/6/CE della Commissione ⁽³⁾, stabilisce che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare nel loro territorio, sino al 31 dicembre 2006, il commercio di prodotti contenenti le sostanze interessate purché siano rispettate alcune condizioni relative alla loro sicurezza.
- (4) Non è stato possibile ultimare le valutazioni e i relativi interventi amministrativi entro il 31 dicembre 2006. Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dei prodotti alimentari interessati, è pertanto opportuno prorogare l'applicazione della direttiva 2004/6/CE.

(5) Tenendo conto del tempo necessario affinché l'EFSA completi la valutazione delle sostanze e le misure associate vengano recepite nella legislazione nazionale, occorre prorogare il periodo di applicazione della direttiva 2004/6/CE sino al 31 dicembre 2009.

(6) La data del 31 dicembre 2006 fissata dall'articolo 1 della direttiva 2004/6/CE rende necessaria l'attuazione entro breve della presente direttiva. Al fine di evitare difficoltà negli scambi di prodotti contenenti le sostanze elencate nella direttiva 2004/6/CE, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1 della direttiva 2004/6/CE la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro l'8 luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/34/CE (GU L 83 del 22.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 15 del 22.1.2004, pag. 31.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
